

N. 119-1/2026 R. PR. UNIT.

**REPUBBLICA ITALIANA****In nome del popolo italiano****TRIBUNALE DI CATANIA****SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Mangiameli Nelly Gaia, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella procedura iscritta al n. 119-1/2026 Proc. Un., avente ad oggetto “*piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI)*” ad istanza di:

Pappalardo Mario, nato ad Acireale (CT) il 01-05-1966, C.F. PPPMRA66E01A028P, e Calì Rosaria, nata a Basilea (Svizzera) il 21-03-1968, cod. fiscale CLARSR68C61Z133C, entrambi residenti in Santa Venerina (CT), Via Umberto I n. 16, rappresentati e difesi dall’Avv. Pappalardo Ezio, con studio in Via Roma, n. 241, Zafferana Etnea (CT), PEC: eziopappalardo@pec.ordineavvocaticatania.it;

^^^^

viste le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. n.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell’Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall’Organismo di Composizione della Crisi, costituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania, in persona del gestore dott. Pistorio Alfio, allegata al ricorso, che contiene un’illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, alla cui stregua gli stessi risultano in stato di sovraindebitamento; rilevato che i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che sono stati esaminati dall’OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:

- elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni dei debitori;
- elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dai debitori negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;



- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;
- carichi pendenti Agenzia delle Entrate di Catania;
- estratti di ruolo ADER;
- casellario giudiziario e certificato carichi pendenti;
- ispezione archivio centrale informatizzato;
- interrogazione centrale allarme interbancaria;
- visura camera di commercio;
- ispezioni ipotecarie presso la conservatoria registri immobiliari;
- visura PRA;
- documentazione contrattuale;
- atti delle procedure esecutive pendenti;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 156.485,20, così dettagliata:

- 1) Comune di Santa Venerina, credito privilegiato, €. 2.696,00;
- 2) Agenzia Entrate Riscossione, credito privilegiato, €. 22.652,97;
- 3) Dipartimento delle Finanze e delle Entrate Regione Sicilia, credito privilegiato, €. 1.635,96;
- 4) A.M.C.O. S.p.A., credito chirografario, €. 109.034,84;
- 5) Comune di Santa Venerina, credito chirografario, €. 1.670,07;
- 6) Credem Banca S.p.A., credito chirografario, €. 16.790,00;
- 7) Agenzia Entrate-Riscossione, credito privilegiato, €. 2.005,36.

rilevato che, in seno alla relazione, le masse attive e passive dei due debitori sono state correttamente separate;

rilevato che il nucleo familiare è composto da marito e moglie e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad € 1.520,00;

rilevato, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, che nella relazione redatta dall'OCC si legge che le stesse sono da ricondursi alle vicende lavorative legate, in particolare, al Pappalardo, che appena due anni dopo la stipula di un contratto di mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa e la sottoscrizione, in qualità di fidejussore, di un finanziamento chirografario con la Findomestic Banca per aiutare il nipote, veniva licenziato in tronco dalla Luanen s.r.l., alternando periodi di disoccupazione a periodi di lavoro part-time, mentre la signora Calì svolgeva dei lavoretti saltuari. Negli anni immediatamente successivi la situazione reddituale dei due istanti non subì significativi cambiamenti, tant'è che nel 2018, essendo stati nel frattempo gli stessi sottoposti a esecuzione forzata immobiliare, persero l'abitazione; nel 2023, al fine di chiudere a saldo e stralcio la vertenza con l'Ifis Npl Investing S.p.A., cui la Findomestic S.p.A. aveva ceduto il credito vantato nei confronti del nipote, chiesero un finanziamento alla Credem Banca S.p.A. per complessivi €. 21.900,00; nel 2024 vennero raggiunti da pignoramento mobiliare presso terzi ad opera dell'Amco S.p.A., rimasta incapiente nell'espropriazione forzata n. 592/2008; rilevato che i ricorrenti non risultano titolari di alcun bene immobile, giacché, stante il mancato pagamento delle rate del mutuo, contratto nel 2005, appartamento e garage in Santa Venerina alla Via Trieste n. 28, gravati da ipoteca volontaria, sono stati venduti all'asta al



prezzo di aggiudicazione di €. 47.000,00 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 592/2008 R.G.Es., incoata in danno dei coniugi Pappalardo-Cali dalla Banca Nuova S.p.A. (oggi AMCO);

rilevato, quanto ai beni mobili registrati, che il nucleo familiare degli istanti risulta essere in possesso di una sola autovettura, Opel Meriva, targata ED564NT, cui l'OCC ha ritenuto di non attribuire nessun valore, in considerazione dello stato manutentivo e dell'anno di immatricolazione;

rilevato che, con decreto del 15/06/2026, sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 e che l'OCC ha attestato di aver effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori;

rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione, non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori;

rilevato che la proposta avanzata dai ricorrenti può così riassumersi:

- 1) OCC Commercialisti Catania, prededuzione, €. 4.581,07, soddisfatto al 100%;
- 2) Spese gestione c/c OCC, prededuzione, €. 300,00, soddisfatto al 100%;
- 3) Avv. Pappalardo (spese legali), prededuzione, €. 2.000,00, soddisfatto al 100%;
- 4) Avv. Pappalardo (spese legali), privilegiato, €. 668,00, soddisfatto al 95%, pari ad €. 634,60;
- 5) Comune di Santa Venerina, privilegiato, €. 2.696,00, soddisfatto al 95%, pari ad €. 2.561,20;
- 6) Agenzia Entrate- Riscossione S.p.A., privilegiato, €. 22.652,97, soddisfatto al 95%, pari ad €. 21.520,32;
- 7) Dipartimento delle Finanze e delle Entrate Regione Sicilia, privilegiato, €. 1.635,96, soddisfatto al 95% per €. 1.554,16;
- 8) A.M.C.O. S.p.A., chirografario, €. 109.034,84, soddisfatto all'1%, pari ad €. 1.090,35;
- 9) Comune di Santa Venerina, chirografario, €. 1.670,07, soddisfatto all'1%, pari ad €. 16,70;
- 10) Credem Banca S.p.A., chirografario, €. 16.790,00, soddisfatto all'1% per €. 167,90;
- 11) Agenzia Entrate- Riscossione S.p.A., chirografario, €. 2.005,36, soddisfatto all'1%, per €. 20,05.

In altri termini, ai creditori sarà corrisposto complessivamente, a fronte dei debiti pari ad euro 164.034,27, l'importo di euro 34.446,35, con le seguenti modalità, per quanto concerne l'entità delle rate e i tempi del pagamento:

- 1) €. euro 4.581,07, da corrispondere all'OCC di Catania: euro 2.500,00 in un'unica rata entro dodici mesi dall'eventuale omologa del piano; euro 2.081,07 in 24 rate mensili di importo costante, pari ad euro 86,71, la prima immediatamente dopo l'omologa e le ulteriori con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal mese successivo al provvedimento di omologa, con la specificazione che le somme verranno accantonate sul conto corrente intestato alla procedura e liquidate ex art. 71 CCII a seguito di successivo provvedimento del Giudice;
- 2) euro 300,00, da corrispondere a titolo di spese di gestione del conto corrente, in 24 rate mensili d'importo, costante pari ad euro 12,50, la prima immediatamente dopo l'omologa e



le ulteriori con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorre dal mese successivo al provvedimento di omologa;

3) euro 2.000,00, da corrispondere all'Avv. Ezio Pappalardo, quale credito prededucibile, in un'unica rata entro dodici mesi dal provvedimento di omologa;

4) euro 634,60, da corrispondere all'Avv. Ezio Pappalardo, quale credito privilegiato, in 24 rate mensili d'importo costante, pari ad euro 26,44, la prima immediatamente dopo l'omologa e le ulteriori con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese fino al ventiquattresimo mese;

5) euro 2.561,20, da corrispondere al Comune di Santa Venerina, quale credito privilegiato: euro 1.500,00 in un'unica rata entro dodici mesi dall'omologa; euro 1.061,20 in 24 rate mensili d'importo costante, pari ad euro 44,22, la prima dal mese successivo al provvedimento di omologa e le ulteriori con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese fino al ventiquattresimo mese;

6) euro 21.520,32, da corrispondere ad Agenzia Entrate Riscossione, quale credito privilegiato: euro 21.000,00 in un'unica rata entro dodici mesi dall'omologa; euro 520,32 in 24 rate mensili d'importo costante, pari ad euro 21,68, la prima dal mese successivo al provvedimento di omologa e le ulteriori con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese fino al ventiquattresimo mese;

7) euro 1.554,16, da corrispondere al Dipartimento delle Finanze e delle Entrate Regione Sicilia, quale credito privilegiato: euro 1.000,00 in un'unica rata entro dodici mesi dall'omologa; euro 554,16 in 24 rate mensili d'importo costante, pari ad euro 23,09, la prima dal mese successivo al provvedimento di omologa e le ulteriori con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese fino al ventiquattresimo mese;

8) euro 1.090,35, da corrispondere ad A.M.C.O. S.p.A., per crediti di tipo "chirografario", in 24 rate mensili d'importo costante, pari ad euro 45,43, la prima immediatamente dopo l'omologa e le ulteriori con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese fino al ventiquattresimo mese;

9) euro 16,70, da corrispondere al Comune di Santa Venerina per crediti di tipo "chirografario", in 24 rate mensili d'importo costante pari ad euro 0,70, la prima dal mese successivo all'omologa e le ulteriori con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese fino al ventiquattresimo mese;

10) euro 167,90, da corrispondere a Credem Banca S.p.A. per crediti di tipo "chirografario" in 24 rate mensili d'importo costante, pari ad euro 7,00, la prima dal mese successivo all'omologa e le ulteriori con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese fino al ventiquattresimo mese;

11) euro 20,05, da corrispondere ad Agenzia Entrate- Riscossione S.p.A. per crediti di tipo "chirografario" in 24 rate mensili d'importo costante, pari ad euro 0,84, la prima dal tredicesimo mese successivo all'omologa e le ulteriori con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese fino al ventiquattresimo mese;

rilevato che, ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa;



rilevato che, ai sensi del nuovo art. 71 CCI, *“Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all’OCC un acconto sul compenso”*;

ritenuto che l’OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e vigilare sull’esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

P. Q. M.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI) ad istanza di Pappalardo Mario, nato ad Acireale (CT) il 01-05-1966, C.F. PPPMRA66E01A028P, e Calì Rosaria, nata a Basilea (Svizzera) il 21-03-1968, cod. fiscale CLARSR68C61Z133C, entrambi residenti in Santa Venerina (CT), Via Umberto I n. 16;

dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall’OCC;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell’OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell’art. 70 CCII (art. 70 comma 8, come da recente riformato: *“La sentenza che provvede sull’omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell’articolo 51.”*).

DICHIARA

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Catania, 21/09/2026

Il Giudice

NELLY GAIA MANGIAMELI

